

(N. 2133-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SULLA

### PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori TERRACINI, BERLINGUER, BENEDETTI Luigi, CERMENATI, GASPAROTTO, GELMETTI, LUSSU, MASTINO, OGGIANO, MERLIN Angelina, SINFORIANI, TOMASI DELLA TORRETTA e ZANARDI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1952

Comunicata alla Presidenza il 20 gennaio 1953

Concessione della pensione invalidità e morte ai perseguitati politici antifascisti e ai loro famigliari superstiti

ONOREVOLI SENATORI. — La proposta di legge n. 2133, relativa alla concessione di provvedimenti riparatorii in favore dei perseguitati politici e razziali ha trovato accoglimento, a grande maggioranza, da parte della 1<sup>a</sup> Commissione.

Evidenti ragioni di giustizia impongono la più sollecita promulgazione di una legge che valga ad alleviare le conseguenze di pregiudizi e di menomazioni subite da cittadini nella persona, nella carriera, nella posizione previdenziale e anche soltanto nelle cose, a motivo o causa delle opinioni, delle attività, degli atteggiamenti antifascisti o perchè di razza non ariana, per opera di aderenti o di appartenenti al movimento o al partito fascista o alle orga-

nizzazioni collegate, quali, per esempio, la Milizia volontaria sicurezza nazionale, moschettieri del duce, ecc., agenti singolarmente o a gruppi, di iniziativa propria o non, in esecuzione di ordini della polizia o di provvedimenti del cosiddetto tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Il disegno legislativo ha subito, nella trattazione in sede referente, alcune modifiche di forma e di contenuto che, tuttavia, hanno lasciato inalterato il principio secondo il quale è dovuta pensione congrua sia al perseguitato, che ha subito una diminuzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento (art. 1) che ai congiunti superstiti di perseguitati trat-

ti a morte per sentenza del tribunale speciale o deceduti in carcere o al confino o, comunque, in conseguenza di violenze subite (art. 2).

Di speciali sveltimenti di carriera potranno godere i dipendenti dello Stato, perseguitati politici antifascisti e razziali, che hanno potuto partecipare a concorsi di Stato soltanto dopo il 25 aprile 1945, e ciò al fine di garantire loro il minimo della pensione, qualora questo non fosse acquisito al maturarsi dei limiti di età. Verranno altresì computati per tutti dieci anni in più dell'effettivo servizio prestato e i termini per gli avanzamenti saranno dimezzati (articolo 2-bis).

Per quelli che hanno dovuto anche più di una volta interrompere il rapporto con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per essere stati reclusi o inviati a confino o anche per aver dovuto riparare all'estero per denunce, condanne o minacce, in causa della loro attività antifascista, sono previste opportune sanatorie (art. 4).

I danneggiamenti alle cose (studi professionali, officine artigianali, negozi, case di abitazione, ecc.) potranno essere risarciti (articolo 3) come danni di guerra.

Dal 23 marzo 1919 al 25 luglio 1943 si limita il tempo nel quale deve essere stata subita persecuzione (articolo 1).

Termine utile per la presentazione delle istanze, tanto di riconoscimento della qualifica di perseguitato politico antifascista e razziale che per la pensione o per il risarcimento del danno, è proposto e ritenuto adeguato in due anni dall'entrata in vigore della legge (articolo 5).

Pensioni e indennizzi secondo l'articolo 5, dovranno essere liquidati in conformità alle tabelle stabilite dalla legge vigente per la con-

cessione delle pensioni di guerra, da parte di una commissione di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e composta di un magistrato di Corte di appello, che la presiederà, un rappresentante della stessa Presidenza del Consiglio, un rappresentante del ministero degli interni, uno per quello del tesoro e da tre perseguitati politici razziali e antifascisti, sentite le associazioni di categoria. La copertura delle spese derivanti dalla applicazione della emananda legge è prevista nel testo dell'articolo 6.

È stata ravvisata l'opportunità della soppressione dell'articolo 7 che proponeva l'attuazione della legge in deroga alla norma e una miglior precisazione del titolo.

Una proposta circa la sussistenza dello stato di bisogno nel perseguitato, quale requisito per la concessione della pensione e degli indennizzi, non ha trovato la maggioranza dei consensi fra i membri della Commissione.

Con l'approvazione del proposto disegno di legge il Senato darà ancora una prova del suo alto senso di comprensione per le sofferenze di ogni genere inflitte nel quasi pentalustre periodo della tirannia a concittadini che con personale sacrificio hanno confessato la propria fede nella libertà e nella democrazia.

Solo la collettività statale è in grado di riparare errori dovuti a nequizia di organi ufficiali, di gruppi o, anche, di singoli fanatici, ora, per lo più, inafferrabili o insolventi.

È venuto il tempo che anche in questo settore sia resa finalmente giustizia.

DONATI, *relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE  
TESTO DEI PROPONENTI

*Concessione della pensione invalidità e morte ai perseguitati politici antifascisti ed ai loro famigliari superstiti.*

Art. 1.

È riconosciuto il diritto a pensione per invalidità a tutti i cittadini italiani d'ambo i sessi che, a causa delle loro opinioni o della loro attività antifascista:

1) dal 1° gennaio 1919 al 28 ottobre 1922 furono vittime di violenza nella persona ad opera di appartenenti al movimento fascista, o di gruppi o di individui comunque operanti con esso in accordo;

2) dal 29 ottobre 1922 al 25 luglio 1943 subirono violenze nella persona o furono condannati a pene o misure detentive (confini di polizia, Casa di lavoro) ad opera della Polizia o del Tribunale Speciale, oppure furono vittime di violenze nella persona da parte di individui, soli o raggruppati, appartenenti al partito nazionale fascista e organizzazioni collegate e alla Milizia volontaria sicurezza nazionale.

La pensione è concessa quando l'infermità o invalidità abbia prodotto la perdita della capacità lavorativa per un minimo del 30 per cento, e viene calcolata secondo le tabelle per la concessione delle pensioni di guerra contenute nella legge 10 agosto 1950, n. 648.

Art. 2.

Il diritto a pensione è ugualmente riconosciuto ai familiari dei cittadini italiani condannati a morte in base a sentenza emessa dal Tribunale Speciale, nonché ai familiari dei deceduti in carcere o al confino in espiazione di pena o di misura loro irrogata a causa delle loro opinioni o attività antifascista dal 1° gennaio 1919 al 25 luglio 1943, nonché ai familiari dei cittadini italiani che decedettero a causa diretta delle violenze di cui all'articolo 1 o tratti a morte in conseguenza di infermità

PROPOSTA DI LEGGE  
TESTO DELLA COMMISSIONE

*Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali e dei loro famigliari superstiti.*

Art. 1.

*Identico.*

1) dal 23 marzo 1919 al 28 ottobre 1922 furono vittime di violenza nella persona ad opera di appartenenti al movimento o partito fascista, o di gruppi o di individui comunque operanti con esso in accordo;

2) dal 29 ottobre 1922 al 25 luglio 1943 subirono violenze nella persona o furono condannati a pene o misure restrittive della libertà personale (confini di polizia, Casa di lavoro) ad opera della Polizia o del Tribunale Speciale, oppure furono vittime di violenze nella persona da parte di individui, soli o raggruppati, appartenenti al movimento fascista o al partito nazionale fascista e organizzazioni collegate e alla Milizia volontaria sicurezza nazionale.

La pensione è concessa quando l'infermità o invalidità abbia prodotto la perdita della capacità lavorativa per un minimo del 30 per cento e viene calcolata secondo le tabelle per la concessione delle pensioni di guerra contenute nella legge 18 agosto 1950, n. 648.

Art. 2.

Il diritto a pensione è ugualmente riconosciuto ai familiari dei cittadini italiani tratti a morte in base a sentenza emessa dal Tribunale Speciale, nonché ai familiari dei deceduti in carcere o al confino, in espiazione di pena o di misura loro irrogata a causa delle loro opinioni o attività antifascista, dal 23 marzo 1919 al 25 luglio 1943, nonché ai familiari dei cittadini italiani che decedettero a causa diretta delle violenze di cui all'articolo 1, o in conseguenza di infermità o me-

o menomazioni fisiche loro causate nelle circostanze o nei modi indicati allo stesso articolo 1. La pensione è liquidata in conformità della legge 18 agosto 1950, n. 648.

Art. 3.

È riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni nei beni mobili ed immobili sofferti da cittadini italiani a causa delle loro opinioni od attività antifasciste, per opera di gruppi o individui appartenenti al movimento fascista, o alle organizzazioni del partito nazionale fascista o collegate e alla Milizia volontaria sicurezza nazionale nel periodo dal 1° gennaio 1919, al 25 luglio 1943. La procedura e la tabella del risarcimento seguono le norme per il risarcimento dei danni di guerra.

Art. 4.

Per gli assicurati dell'I.N.P.S. sono computati utili, al fine del conseguimento del diritto alla pensione invalidità e vecchiaia e superstiti, i periodi di detenzione in seguito a condanne emesse dal Tribunale Speciale o dai Tribunali ordinari e di permanenza al confino di polizia per attività antifascista, nonché di espatrio eseguito per sottrarsi a condanne o a mandati di cattura conseguenti ad attività antifasciste. I contributi relativi sono a carico dello Stato.

Per coloro che, successivamente al periodo di detenzione, confino od espatrio di cui al comma precedente, non abbiano prestato at-

nomazioni fisiche loro causate nelle circostanze o nei modi indicati allo stesso articolo 1. La pensione è liquidata in conformità della legge 18 agosto 1950, n. 648, salvo il disposto dell'articolo 5 della presente legge.

Art. 2-bis.

Ai perseguitati politici e razziali vincitori di concorsi di Stato banditi dopo il 25 aprile 1945 viene accordato il beneficio del computo di dieci anni di servizio da valere ai soli fini della liquidazione della pensione.

È altresì assicurato agli stessi perseguitati il minimo della pensione qualora raggiungessero i limiti di età prima di aver maturato il diritto al medesimo.

I termini stabiliti per gli avanzamenti di carriera sono dimezzati.

Art. 3.

È riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni nei beni mobili e immobili sofferti da cittadini italiani a causa delle loro opinioni o attività antifasciste, per opera di gruppi o individui appartenenti al movimento fascista, o alle organizzazioni del partito nazionale fascista o collegate e alla Milizia volontaria sicurezza nazionale, nel periodo dal 23 marzo 1919 al 25 luglio 1943. La procedura e la tabella del risarcimento seguono le norme per il risarcimento dei danni di guerra.

Art. 4.

*Identico.*

Per coloro che, successivamente al periodo di detenzione, confino od espatrio di cui al comma precedente, non abbiano prestato at-

tività lavorativa soggetta all'obbligo dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia, si considera come parentesi, ai fini del calcolo del requisito dell'anno di contribuzione nel quinquennio di cui all'articolo 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, il periodo che va dalla fine della guerra all'entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche per la prosecuzione volontaria prevista dall'articolo 58 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

#### Art. 5.

È istituita presso il Ministero di grazia e giustizia una Commissione per il riconoscimento della qualifica di perseguitato politico antifascista e per l'esame delle domande di pensionamento e di risarcimento danni di cui agli articoli precedenti.

Essa è composta da un Magistrato, Presidente; da un rappresentante del Ministero degli interni - Direzione generale pubblica sicurezza; un rappresentante del Ministero del tesoro; tre rappresentanti dell'A.N.P.P.I.A. (Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti).

La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno e del tesoro.

Le domande per il riconoscimento della qualifica di perseguitato politico antifascista e per la liquidazione di pensione e risarcimento danni di cui alla presente legge, devono essere presentate entro due anni a decorrere dalla pubblicazione della legge stessa sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### Art. 6.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge al bilancio dello Stato per il corrente esercizio finanziario 1951-52, entro il limite di 500 milioni di lire, si farà fronte mediante le maggiori entrate previste dal primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio predetto.

tività lavorativa soggetta all'obbligo dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia, si considera come parentesi, ai fini del calcolo del requisito dell'anno di contribuzione nel quinquennio di cui all'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, il periodo che va dalla fine della guerra all'entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche per la prosecuzione volontaria prevista dagli articoli 5 e 6 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

#### Art. 5.

È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Commissione per il riconoscimento della qualifica di perseguitato politico antifascista e per l'esame delle domande di pensionamento e di risarcimento danni di cui agli articoli precedenti.

Essa è composta da un Magistrato con qualifica non inferiore a Consigliere d'Appello, Presidente; da un rappresentante della Pre-del Ministero degli interni; da un rappresentante del Ministero del tesoro e da tre perseguitati politici o razziali antifascisti, che saranno nominati dopo aver sentito le associazioni di categoria.

*Identico.*

*Identico.*

#### Art. 6.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge al bilancio dello Stato si provvederà con stanziamento iscritto nel bilancio del Tesoro per l'esercizio 1953-54.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Soppresso.*

*Soppresso.*